



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2490/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2876/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2876/TFNSVE/2025-2026, 2876 - Ricorso proposto dalla società U.S. SETTIGNANESE A.S.D. (62418) contro la società ASD GRASSINA (962883) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CECCUTI ALESSIO (2402702)

In data 28 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD GRASSINA (matr. 962883) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Alessio Ceccuti (matr. 2402702).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 207,00 (duecentosette/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- ribadito che la preventiva richiesta di pagamento del premio di formazione non costituisce condizione di procedibilità e che l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, prodotta dalla ricorrente, evidenzia un debito di euro 207,00 (duecentosette/00) da parte della ASD GRASSINA;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la ASD GRASSINA (matr. 962883) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per al calciatore Alessio Ceccuti (matr. 2402702) nella misura di euro 207,00 (duecentosette/00) in favore della società U.S. Settignanese (matr. 62418).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai